

NIENTE STADIO AI TIFOSI CHE INTONANO CORI RAZZISTI  
(Cassazione 1872/2007)

I tifosi che intonano cori razzisti non devono accedere allo stadio. La linea dura viene dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che si è occupata della vicenda accaduta al calciatore di colore del Messina, Marc André Zoro, che il 27 novembre del 2005, durante una partita di calcio fu destinatario di cori e slogan razzisti provenienti dalla curva dei tifosi dell'Inter, squadra avversaria. Il Gip siciliano aveva intimato ad un ultras nerazzurro il divieto di accesso allo stadio, e per questo il tifoso aveva fatto ricorso. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha ricordato che il calciatore Zoro ha subito "reiterati episodi di intolleranza razzista", consistiti in "slogan di scherno proveniente dal settore dei tifosi dell'Inter, la squadra ospite", e che con "razzismo" si deve intendere "tutto quel complesso di manifestazioni o atteggiamenti di intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo e di emarginazione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, assai spesso ritenute inferiori"; per questo deve essere punita la "specificata istigazione alla violenza" che costituisce il "contenuto ideologico" del razzismo e che con troppa frequenza avviene durante manifestazioni sportive, durante le quali "è molto spesso inconsciamente sotteso il pregiudizio della superiorità etnica". (07 febbraio 2007)

**Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.1872/2007**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO PRESIDENTE

Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) D.C.R.

Avverso ORDINANZA del 23/12/2005

GIP TRIBUNALE di MESSINA

Sentita la relazione fatta dal Consigliere

TARDINO VINCENZO LUIGI

Lette/sentite le conclusioni del P.G., che richiedeva l'annullamento con rinvio.

Fatto e Diritto

In occasione dell'incontro di calcio tra le squadre del Messina e dell'Internazionale, disputatosi nel locale stadio "S.Filippo" in data 27.11.2005, succedevano reiterati episodi d'intolleranza razzista ai danni del calciatore di colore della squadra locale, M.A.Z., che si manifestavano con slogan di scherno provenienti dal settore dei tifosi della squadra ospite. Dal personale della polizia di Stato di Messina e Milano, che si era avvalso anche di apposite tecnologie (riprese video-filmate), all'uopo predisposte per la manifestazione, veniva tra gli altri individuato in quella zona di ultrà da cui scaturivano le invettive canzonatorie, D.C.R., che era stato ritualmente denunciato, e contro il quale il questore di Messina comminava con ordine del 19.12.2005 (notificato in data 21.12.2005, alle ore 18.20) le prescrizioni del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, a qualunque titolo disputate (...nella quale fosse impegnata la squadra della F.C.Inter), nonché l'obbligo di presentazione..., nei tempi previsti, prima e dopo la partita, alla Stazione di polizia... in data 22.12.2005, alle ore 12.30, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina richiedeva la convalida del provvedimento, che avveniva con ordinanza del G.I.P. di quel Tribunale, in data 23.12.2005, alle ore 10.55. Ricorreva per cassazione il difensore del D.C., che eccepiva la violazione di legge (... con riguardo all'art. 6 co.3 della L. 401/89 e successive modifiche in relazione all'art. 606 comma primo lettera b) c.p.p.; e il vizio di motivazione.

- Con un primo motivo la difesa si doleva della violazione del diritto di difesa per essere stata notificata l'ordinanza di convalida del Gip sette ore e venticinque minuti prima la scadenza del termine di difesa, da espletare nelle quarantotto ore successive la notifica dell'atto. Questo motivo è del tutto infondato: sia perché il provvedimento del questore (nel rispetto dell'art. 2 bis della legge L.13.12.1989 n. 401, che non prevede alcun termine di difesa alla facoltà di presentare eventuali memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida) non aveva indicato il richiamato limite di 48 ore per la presentazione di memorie difensive; sia perché, anche ammesso che questo termine fosse aliunde ricavabile per analogia, deve intendersi uno spazio intervallare entro il quale può essere esercitata quella facoltà. (... ed è una questione di fatto non valutabile in sede di legittimità la congruità o meno del termine di legge per l'esercizio del diritto di difesa); sia perché il provvedimento del questore del 19.12.2005 era stato notificato il 21.12.2005 alle ore 8.20 al P.M. che, entro le quarantotto ore dalla notifica, in data 22.12.2005, alle ore 12.30, aveva richiesto la convalida, sia perché il GIP aveva disposto la convalida in data 23.12.2005 alle ore 10,55: in perfetta ottemperanza del termine di cui al terzo comma della richiamata normativa.

- Con un secondo motivo si deduceva la mancanza di una reale motivazione dell'ordinanza di convalida, che non sarebbe in linea con la nota sentenza delle SS.UU. (la n. 44273 del 27.10.2004): che in adesione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212 del 2002 aveva previsto che il controllo di legalità del giudice dovesse riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa; tra cui le ragioni di attribuibilità ad un soggetto delle condotte addebitate, che sono le ragioni d'individuazione della persona prevenuta; la riconducibilità di quelle condotte alle ipotesi previste dalla legge, ovvero nello schema dell'art. 6 comma secondo L.401/89 – che vieta, tra l'altro determinate condotte, quali, l'incitamento, l'inneggiamento o l'induzione alla violenza - ; le ragioni di necessità e d'urgenza, la pericolosità concreta e attuale del soggetto. Sulla base di questo parametro giurisprudenziale la difesa del prevenuto tacciava di generosità la decisione del G.I.P., che non avrebbe fornito elementi idonei alla caratterizzazione del fumus d'identificazione; che non avrebbe plausibilmente spiegato il senso di un comportamento razziale (che non sarebbe un termine chiaro ed univoco, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello del sentire sociale); e poi ancora le ragioni di necessità e di urgenza, e di pericolosità concreta e attuale.

- Tutte le censure sono prive di consistenza giuridica: perché il giudice della convalida, nei limiti di un giudizio incidentale (per sua natura essenziale e sommario), aveva corredato la motivazione con proporzioni accettabili. E invero, quanto al fumus d'identificazione (attribuibilità delle condotte)

viene da sé come le riprese filmate ed eseguite allo stadio possano dirsi sufficienti perlomeno sul piano della gravità indiziaria: perché si riferiscono direttamente alla persona indiziata, che è stata sorpresa, come si suol dire, in flagranza. Ma quello che più conta, dal punto di vista processuale, è che, trattandosi di una deliberazione di merito, non se ne può riproporre la riconsiderazione in sede di legittimità una volta che il giudice ne abbia, nel suo spazio di argomentata discrezionalità, apprezzata la rilevanza. Sul secondo punto bisogna bene intendersi in ordine al significato che oggi assume la locuzione "razzista" perché, se questo termine ha una significazione indiscutibile e irrefutabile, così da essere quasi una presupposizione assiomatica, e quindi universalmente vera e percepibile nel suo valore semantico da tutti: allora il giudice non avrebbe avuto alcuna necessità di spiegare, ai fini della necessaria determinatezza della fattispecie, in che cosa fossero consistiti gli slogan razzisti del prevenuto. A prescindere dalla memoria delle più recenti e cruente esperienze storiche (...), la locuzione razzismo, nella sua significazione più generalizzata, rinvia, infatti, a tutto quel complesso di manifestazioni o atteggiamenti d'intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo e di emarginazione nei confronti d'individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, assai spesso ritenute inferiori. Se il razzismo è tutto questo, e se il suo contenuto fattuale è impastato di angherie, prevaricazioni, soperchierie, sopraffazioni e vessazioni, il suo contenuto ideologico è solo violenza: così che una persona che canzoni, nel contesto di una manifestazione sportiva (dove è molto spesso inconsciamente sotteso il pregiudizio della superiorità etnica) un giocatore di colore, eccitando il disprezzo e lo scherno nei suoi confronti con grida d'intolleranza: pone in essere una di quelle condotte esemplificate nella prima parte dell'art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401; e che **nella normativa dell'art. 2 bis della L. 19.10.2001 n. 577 (che ha convertito il d.l. 20.8.2001 n. 336) [1]** sono espressamente reinterpretate nel senso che "...per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma uno della L. 13.12.1989 n. 401" (... una lettura, che richiama, specialmente all'art. 7, la nota dichiarazione d'intenti di cui alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, meglio nota come la mozione di New York, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948; nonché la legge di Ratifica ed Esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 13.10.1875 n. 654; oltre che l'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). In questo senso l'ordine del questore era perfettamente spiegato, perché nello specifico, richiamava atti "d'intolleranza razziale" - che sono da tutti percepiti come fatti di incentivazione alla violenza.

- Le ragioni di controllo della motivazione in ordine ai presupposti della necessità e dell'urgenza sono, non solo comprensibili (perché certe prescrizioni, come quelle di presentarsi con sistematica continuità, e in certe ore, a posti di polizia, possono adombrare effettive limitazioni della libertà personale), ma doverose perché l'art. 111,6° comma della Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati. E con riguardo alla fattispecie in esame non si può, invero, dubitare come con il procedimento di convalida venga novata e assorbita la fattispecie amministrativa; e come, dopo la convalida, l'eventuale controllo di legittimità insista, non già sulla misura disposta dal provvedimento del questore – che è un provvedimento, a tutti gli effetti, amministrativo – ma sull'ordinanza di convalida. Ed è in relazione alla peculiarità, alla natura e alla funzione del giudizio di convalida (che è un giudizio interinale connotato da provvisorietà), che bisogna calibrare i concetti di necessità e urgenza: la cui valutazione non può che essere correlata agli scopi di tutela incidentale contro gli episodi di violenza nel corso di più o meno ricorrenti manifestazioni sportive. Si vuole dire, tra l'altro, seguendo un interessante precedente della Settima Sezione Penale della Cassazione (26.10.06 n. 014145/06, Pres. Violetti, rel. Petti), come non si versi, in un'accezione puntuale e rigorosa, in uno di quei casi che comportano un'effettiva violazione di libertà personale di cui all'art. 13 della Costituzione (dove, solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge, è possibile derogare a quelle forme tipicamente previste di restrizione della libertà; e dove, solo in

casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di p.s. può adottare provvedimenti provvisori: ...che sono solo casi di emergenza operativa e di particolare peculiarità, che impongono la necessità e l'urgenza di provvedere con immediatezza – e da cui i concomitanti ma successivi controlli giurisdizionali - ; ma di fatti per i quali non è configurabile un rischio di immediata compromissione dell'ordine pubblico e di diritti personali inviolabili, ancorché sottendano opportuno, quanto urgenti interventi: in quanto gli adempimenti conseguenti soddisfano generalmente un'esigenza importante di prevenzione, ma mirata al solo scopo di rendere effettivo il giusto divieto di accesso agli stadi; e quindi, in funzione strumentale di copertura ad un provvedimento amministrativo, che sarebbe inutiliter datum senza talune indispensabili quanto tempestive precauzioni). Questo non può che significare come le giuste indicazioni delle Sezioni Unite debbano, però, essere regolate e misurate con riguardo alla particolare connotazione dei predetti adempimenti e alla sommarietà propria dei procedimenti incidentali: comportando plausibili e mere spiegazioni del provvedimento adottato, anche sotto il profilo della necessità e dell'urgenza; ma non nel senso della valenza che questi concetti hanno e devono avere solo in quei casi in cui la violazione di certi beni superiori è contestuale all'emissione di certi provvedimenti che, per la loro natura, non possono essere nello stesso tempo supportati da immediate garanzie giurisdizionali. Nel caso in esame il Gip, avuto riguardo a tutte quelle evenienze episodiche di manifestazioni sportive – che impongono attente e tempestive misure di prevenzione - aveva fornito, ancorché succintamente e in una prospettiva mirata e circostanziata, una sufficiente risposta relativamente attestata sulla necessità di apprestare tempestive, e quindi urgenti precauzioni, nei casi ricorrenti e successivi in cui si sarebbero presentati quei pericoli di violenza, solitamente coincidenti con quel tipo di manifestazioni sportive. (forieri di uno sperimentato allarme sociale, con serio pericolo per l'ordine pubblico..., quando, in tempo utili, non si apprestino le necessarie cautele). Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, l'8.11.06

Il Consigliere Relatore Il Presidente

Dott. Vincenzo Tardino Dott. Enrico Papa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23 GENNAIO 2007

---

[1] Il Decreto- legge 20 agosto 2001 n. 336 ha previsto la punibilità della "specifica istigazione alla violenza", richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.